



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BERNARDO	CORRADO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVO AMODIO	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MUSUMECI	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4584/12  
depositato il 31/07/2012

- avverso la sentenza n. 309/19/11  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro:

proposto dal ricorrente:

L

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 206197525 COME DA N.I.R. I.C.I. 2006

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 4584/12

UDIENZA DEL

03/12/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 295/2014

PRONUNCIATA IL:

03/12/2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

23/01/2014

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società / propone appello avverso la sentenza 27 luglio 2011 n. 309/19/11, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, Sezione n. 19, con la quale è stato con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso un avviso di accertamento i.c.i. per il periodo d'imposta 2006.

Assume la nullità dell'accertamento in quanto corredato, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge n. 545/95, della sola indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, la quale non garantirebbe l'attribuzione a quest'ultimo di alcun potere di rappresentanza da parte dell'ente emanante.

La suddetta nullità scaturirebbe, in primo luogo, dall'art. 10 dello Statuto del contribuente e dal comma 162 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 196, che, imponendo l'obbligo di sottoscrizione degli avvisi da parte del funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, comporterebbe la tacita abrogazione della norma di favore di cui all'art. 1, comma 87, innanzi citato. Analogamente rileverebbe il decreto legislativo n. 82/2005 che, per i documenti prodotti con sistemi informatizzati, imporrebbe la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Si è costituita in giudizio itale, la quale, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello, in quanto la soc. y si limita a riproporre il motivo già formulato in primo grado, senza addurre alcuna specifica doglianza nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

All'udienza del 3 dicembre 2013 la causa è andata in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato, il che consente al Collegio di non esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata da il.

Per confutare l'unica doglianza proposta, concernente l'insufficienza della sola indicazione del nominativo a stampa del funzionario emanante in calce all'avviso di accertamento, basta richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, la sentenza 23 settembre 2008 n. 23976), la quale ribadisce la piena operatività dell'art. 1 comma 87 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, anche dopo l'entrata in vigore delle due disposizioni citate a sostegno dall'appellante: pertanto, nel caso di atti di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è legittimamente sostituita dal nominativo del soggetto responsabile. Tale soluzione, infatti, se, da un lato, assicura l'economicità dell'azione di accertamento, dall'altro non è suscettibile di comportare alcun pregiudizio per il contribuente sul piano della tutela sostanziale delle proprie ragioni.

L'appello è, pertanto, da rigettare.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che quantifica in euro 1.000,00.

Roma, 3 dicembre 2013

L'ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  
